

(N. 599-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato col Ministro degli Affari esteri

di concerto col Ministro del Tesoro

col Ministro del Commercio con l'estero

col Ministro delle Finanze

NELLA SEDUTA DEL 20 AGOSTO 1949

Comunicata alla Presidenza il 30 novembre 1949

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale di pagamenti e di compensazioni tra i Paesi europei e del Protocollo per l'applicazione provvisoria dell'Accordo suddetto, firmati a Parigi il 16 ottobre 1948, nonché del Protocollo addizionale n. 2 firmato a Parigi il 31 marzo 1949.

ONOREVOLI SENATORI. — Allo scopo di facilitare gli scambi fra i 19 Paesi partecipanti al piano Marshall, il cui intercambio minacciava di essere paralizzato per le crescenti difficoltà di pagamento, venne il 16 ottobre 1948 firmato a Parigi l'accordo per i pagamenti e le compensazioni intereuropee, che oggi viene sottoposto alla ratifica del Senato.

Esso ha costituito (così oggi possiamo dire in quanto l'accordo in parola ha già esaurito

il suo compito perchè giunto a termine il 30 giugno scorso) un mezzo di portata sostanziale per le fasi di attuazione dell'E.R.P., dalla cui pratica applicazione sono scaturiti quegli insegnamenti da cui si è tratto argomento per migliorare nella loro portata i provvedimenti successivi (accordo 7 settembre 1949).

La divisione dei Paesi europei in debitori e creditori, delineatasi già nel 1947, aveva

condotto alla stipulazione dell'Accordo del 18 novembre 1947, proposto dall'Olanda e dal Belgio, al quale aderirono l'Italia e la Francia. Lo scopo era quello di conseguire la multilateralizzazione degli scambi, ma lo squilibrio sostanziale di questi ultimi rese inoperante l'Accordo stesso. Dovendosi addivenire ad una ripartizione congrua dell'aiuto americano, si è pervenuti alle formulazioni dell'Accordo del 16 ottobre 1948 creando una stretta connessione fra l'aiuto americano ed i pagamenti europei con una particolare forma di finanziamento (diritti di tiraggio *drawing rights*) del *deficit* commerciale dei Paesi partecipanti aventi una bilancia dei pagamenti deficitaria verso altri partecipanti, dopo aver espletate le compensazioni nella loro duplice qualità di I e II categoria.

Da ciò il divisamento di fare impiegare una parte degli aiuti E.R.P., a favorire l'intercambio europeo con l'immissione di una somma in moneta extra-europea che funzionasse da strumento di saldo.

Tale funzione fu espletata con la concessione di una quota parte dell'aiuto E.R.P., condizionatamente all'impiego della parte ricevente, di vincolare l'equivalente in moneta nazionale, al pagamento dei saldi creditori nei confronti di altri Paesi partecipanti all'E.R.P.

Per il predetto accordo ciascuno Stato partecipante quindi — la cui bilancia dei pagamenti correnti si prevede creditrice nei confronti di altri Paesi partecipanti — ha facoltà di stabilire nei confronti di ciascun debitore diritti di tiraggio; a fronte dei diritti di tiraggio convenuti, il Paese obbligato a corrisponderli, riceve merci E.C.A. per un valore equivalente: tali sono precisamente gli « aiuti condizionali ».

L'Accordo però prima di considerare l'impiego dei diritti di tiraggio, che serve per sanare i saldi, considera il meccanismo delle compensazioni, sia di prima che di seconda categoria, come prevedesi all'articolo 18 del Trattato in parola.

La Banca dei pagamenti internazionali di Basilea agisce quale stanza di compensazione per i pagamenti intereuropei ad effettuare, in linea automatica, le operazioni della prima categoria e, subordinate al consenso degli Stati interessati, quelle di seconda categoria.

Possiamo esaminare oggi, a distanza di oltre un anno dalla data della firma dell'Accordo, oggetto del nostro esame, i risultati che esso ha dato col suo funzionamento.

L'aspetto positivo si identifica nel fatto che tale Accordo ha consentito che si svolgesse un volume notevole di scambi che senza il predetto accordo, certamente non avrebbe avuto luogo. D'altra parte però difetto principale del sistema è stato quello di non aver offerto alcun incentivo alla correzione degli squilibri verificatisi negli scambi stessi, anzi si potrebbe dire, che abbia incoraggiato a persistervi.

Infatti si constata esservi stato un impulso ad un commercio europeo artificializzato, sviluppatosi per vie innaturali. Si è dato impulso al commercio intereuropeo su vie bilaterali e pertanto confermandosi questo indirizzo, sono stati promossi scambi non sempre spontanei. Tutto ciò ha indotto a riconoscerne le intrinseche manchevolezze ed infatti per conseguire quella vera liberalizzazione, che è stata sempre la mèta degli ispiratori dell'Accordo, nel nuovo Trattato, quello cioè firmato il 7 settembre 1949, si è inteso creare quella atmosfera indispensabile alla auspicata sciolttezza dei traffici, sia liberando le merci dal vincolo del contingentamento, ovvero elevandone il livello. Ciò unitamente alla tendenza di raggruppare l'Europa per regioni, volte a realizzare associazioni economiche per gruppi di Stati. L'esperienza ha consentito però di constatare che l'Accordo in parola è stato fermento utile a divisare ed attuare forme rispondenti ad all'incremento dei traffici e vale per se stesso a farlo considerare come rispondente agli scopi ai quali venne preordinato. Scendendo ora all'esame concreto, sarà bene indicare l'ammontare dei diritti di tiraggio che i Paesi partecipanti hanno convenuto di dare e ricevere e che rappresenta un totale di 810,4 milioni di dollari, pari a circa il 10 per cento del totale commercio fra i partecipanti.

L'Italia ha concesso diritti di tiraggio per 47,3 milioni di dollari, e ne ha ricevuti per 27 milioni di dollari.

I diritti di tiraggio concessi dall'Italia sono così ripartiti per i Paesi partecipanti.

Belgio-Lussemburgo 11,0; Francia 11,0; Grecia 7,0; Norvegia 0,5; Svezia 0,1; Turchia 0,5; Bizona 10,1; Zona Francese Occidentale 2,6.

Quelli ricevuti dall'Italia provengono per 25 milioni di dollari dal Regno Unito e per milioni due di dollari dall'Austria.

L'utilizzo dei diritti di prelievo da parte di tutti i Paesi partecipanti, ha seguito un andamento piuttosto uniforme, tenendo conto delle operazioni conclusesi a tutto il 30 aprile 1949; considerando che l'Accordo è spirato al 30 giugno 1949, i primi sette mesi di attività possono costituire per noi un indice notevole di valutazione per l'intero periodo di mesi dieci. Si sono così avute:

compensazioni di prima categoria automatiche per 92,77 milioni di dollari;

compensazioni di prima categoria facoltative per 2,67 milioni di dollari;

compensazioni di seconda categoria per 2,59 milioni di dollari.

Diritti di prelievo per un complessivo ammontare di 509,95 milioni di dollari.

Per l'Italia disponiamo invece dei dati relativi all'utilizzo dei prelievi per tutta la durata del Trattato e cioè al 30 giugno 1949:

col Belgio concessi diritti di prelievo 11,0; utilizzati 8.903.000;

con la Francia concessi diritti di prelievo 11,0; utilizzati 11.000.000;

con la Grecia concessi diritti di prelievo 7,0; utilizzati 3.054.000;

con la Norvegia concessi diritti di prelievo 0,5, nessun utilizzo;

con la Svezia concessi diritti di prelievo, 0,1; utilizzati 100.000;

con la Trizona concessi diritti di prelievo 12,7; utilizzati 12.700.000;

con la Turchia concessi diritti di prelievo 5,0; utilizzati 2.515.000.

Complessivamente è stato utilizzato l'importo dell'80 per cento dei diritti di prelievo concessi, che sotto l'aspetto percentuale è uno dei più elevati, dopo quelli riguardanti la Trizona e il Belgio.

D'altra parte l'Italia non ha utilizzato i diritti di prelievo stabiliti in suo favore (27 milioni di dollari) per le note ragioni dei termini dell'Accordo e dell'andamento dell'intercambio commerciale con l'area della sterlina.

Questi sono nel complesso i benefici, che è doveroso riconoscere all'Accordo del 16 ottobre 1948, senza escludere che dall'applicazione di esso sono scaturiti insegnamenti e indicazioni precisi per l'ulteriore incremento dei traffici intra-europei che saranno avviati su base di un regime di una sempre più attiva concorrenza tra i Paesi dell'area dell'E.R.P., progressivamente realizzando l'abolizione del sistema bilaterale di scambi e di pagamenti.

Sostanzialmente il nostro giudizio pertanto deve essere improntato al riconoscimento dei buoni frutti che l'Accordo è stato capace di dare e ciò vale per giustificare la ratifica dell'Accordo, quale è prevista dall'articolo 23 dell'accordo stesso, e che il Senato vorrà dare.

Se è vero che tendiamo con ogni mezzo alla ricostruzione dell'economia europea, anche questo Accordo ha rappresentato una pietra utile alla costruzione dell'edificio della nuova realtà europea, la cui realizzazione noi già adombriamo in un non lontano futuro e verso cui convergono quelle tante iniziative dalle quali ci ripromettiamo possa scaturire la nuova Europa.

PASQUINI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo internazionale di pagamenti e di compensazioni tra i Paesi Europei firmato a Parigi il 16 ottobre 1948.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto, ed al Protocollo di applicazione provvisorio, firmati a Parigi il 16 ottobre 1948 nonchè al Protocollo addizionale n. 2 firmato a Parigi il 31 marzo 1949 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale ».